



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 06/07/2021

### FATTO

La ricorrente stipulava, in data 10.2.2015, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 28.800,00, da rimborsare in 120 rate da € 240,00.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di luglio 2019, dopo il pagamento della rata n. 53.

La ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 776,38, corrisposti a titolo di commissioni. Chiede inoltre la refusione delle spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso, pari a € 200,00.

L'intermediario resiste al ricorso, evidenziando che il modulo del contratto oggetto del ricorso è stato costantemente riconosciuto dall'ABF e dal giudice ordinario come conforme alla legge. L'intermediario richiama altresì le condizioni contrattuali e, con riguardo agli oneri definiti come *recurring*, precisa che l'unica voce di cui spettava la restituzione era quella relativa alle commissioni alla mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento; tali commissioni sono state restituite a parte ricorrente secondo il criterio *pro rata temporis*, come risulta dal conteggio estintivo; osserva che, invece, nulla sarebbe dovuto a titolo di spese per le comunicazioni periodiche (in quanto gratuite) e di spese di incasso quote. Precisa che nessun onere *up-front* deve essere rimborsato al ricorrente in quanto tali voci (commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento e provvigione dell'intermediario del credito) si riferiscono a prestazioni relative alla fase di trattativa e di formazione del contratto; richiama la "*legenda esplicativa delle principali*



nozioni e terminologie dell'operazione", contenuta nell'Allegato al Modulo SECCI, con particolare riguardo alla definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto; richiama, altresì la definizione di "intermediari del credito" fornita dall'art. 121, primo comma, lett. h del TUB, le Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia, il Protocollo di intesa al quale l'intermediario ha aderito e alcune decisioni dell'ABF e della giurisprudenza di merito. Precisa altresì che nel caso di specie risulta intervenuto un agente in attività finanziaria, regolarmente iscritto all'OAM al momento del collocamento. Ancora con riguardo alle provvigioni dell'intermediario, osserva che si tratta di costi pagati a terzi ed entrati nella sfera giuridica e patrimoniale di un soggetto diverso dal prestatore e che "tale importo – pagato ad un soggetto terzo – non consiste in una forma di corrispettivo per la concessione del credito ma è dovuto per le attività prodromiche alla concessione medesima". Sostiene che la sentenza c.d. "Lexitor" non sarebbe applicabile al caso di specie. Infine, che non è dovuta la refusione delle spese legali. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente



comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

5. Occorre ricordare che, nella decisione n. 3548 del 31.03.2017, questo Collegio di Roma, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento; ritenuto *up-front* le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto; condannato l'intermediario al rimborso degli oneri assicurativi secondo i conteggi effettuati dalle compagnie assicuratrici. Inoltre, le provvigioni dell'intermediario del credito sono *recurring* quando l'intermediario del credito è un intermediario ex art. 106 TUB e non è presente agli atti l'allegato al SECCI (v. Coll. Roma, decisione n. 58 del 04.01.2018).
6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.098,07, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	53
rate residue		67

TAN	▶	10,04%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,83%
- in proporzione alla quota interessi	35,70%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissioni mandataria per ( <i>up front</i> )	€ 576,00	€ 321,60 ○	€ 205,63 ●	○	€ 205,63
○	commissioni mandataria ges ( <i>recurring</i> )	€ 576,00	€ 321,60 ●	€ 205,63 ○	○	€ 0,00
○	provvigioni intermediario cre ( <i>recurring</i> )	€ 1.598,40	€ 892,44 ●	€ 570,63 ○	○	€ 892,44
○			○	○	●	€ 0,00
○			○	○	●	€ 0,00
●			○	○	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti **€ 1.098,07**

7. Nei limiti della domanda la somma dovuta è pari a € 776,38.
8. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.
9. Non può invece accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 776,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO